

## ECC.MA CORTE DI APPELLO DI GENOVA

### SEZIONE I PENALE

**Proc. nr. 2011/1626 R.G. C.Appello**

I sottoscritti avv.ti Alessandro Chirivì del Foro di Savona e Mauro Ronco del Foro di Torino, difensori di fiducia di **Luciano Massafferro**, nato a Savona il 18.01.1965, appellante avverso la sentenza emessa dal Tribunale di Savona 612/2010 del 17.02.2011, presentano, ai sensi dell'art. 585 co. 4° Codice di rito i seguenti

### MOTIVI NUOVI

#### PREMESSA

Con il presente atto la difesa, riprendendo gli argomenti svolti nei motivi principali concernenti la violazione del principio del contraddittorio (pp. 8 – 15 dell'atto di appello) e l'«attendibilità soggettiva» delle dichiarazioni di minore 1 (pp. 66-111), intende richiamare l'attenzione della Corte di Appello:

**a)** sulla violazione del diritto di difesa, per avere il Giudice dell'incidente probatorio precluso di porre alla minore le domande ritualmente proposte dalla difesa, nonché per avere il Perito nominato dal Giudice proceduto all'esame della minore rifiutandosi di compiere le indagini, richieste dal Consulente della difesa, utili per dimostrare la sua inattendibilità, nonché

b) sulla inattendibilità della minore, emersa comunque in tutta la sua forza al dibattimento, ove è stato possibile venire a conoscenza sia della consuetudine radicata alla menzogna della minore, sia della spiccata sessualizzazione dei suoi comportamenti, con decorrenza di almeno tre anni antecedenti rispetto al fatto per cui è processo.

**Violazione del diritto della difesa ai sensi dell'art. 24 Costituzione e dell'art. 178 co. 1°, lett. c) del Codice di rito.**

1. Non è logicamente comprensibile la ragione per cui il Giudice dell'incidente probatorio abbia ritenuto inammissibili le domande della difesa, dalla stessa predisposte e depositate anticipatamente rispetto al compimento dell'atto, secondo l'indicazione stessa del Giudice, soprattutto di quelle domande dirette a ottenere informazioni dalla minore sull'ambiente familiare e sulle modalità di relazione della stessa rispetto ai componenti di tale ambiente.

Poiché la difesa aveva rispettato l'indicazione del Giudice, volta a evitare qualsivoglia suggestione difensiva, depositando per iscritto i quesiti, e poiché le domande sarebbero state poste dal Giudice o dal Perito d'ufficio, senza che ciò potesse per nulla attentare alla serenità della minore, l'unica ragione del divieto di porre domande non può non stare nell'intento selettivo e non neutrale del Giudice, che ha violato con ciò il principio fondamentale del contraddittorio.

2. Le domande richieste dalla difesa erano, peraltro, strettamente conferenti all'oggetto del procedimento. Ciò è dimostrato inequivocabilmente dal tenore stesso del quesito posto dal Giudice, ove è richiamata l'esigenza che il Perito prendesse in esame l'aspetto del mondo familiare della minore.

3. Le problematiche gravissime nascenti dall'ambiente familiare con riferimento alla formazione e alla evoluzione della personalità della minore sono emerse al dibattito grazie alle testimonianze, plurime e convergenti, di persone estranee all'ambiente familiare.

Si è venuti così a conoscenza di una situazione di vera e propria trascuratezza abbandonica in ambito familiare e di un continuativo abuso di carattere psicologico della minore da parte della madre.

Nulla, tuttavia, si è potuto apprendere in ordine alla figura del marito della madre né dei suoi rapporti con la minore.

Questa figura è rimasta del tutto in ombra, mentre sarebbe stato fondamentale conoscere direttamente dalla voce della minore quali fossero i suoi rapporti con il marito della madre e le interazioni psicologiche derivanti dal dissidio tra la madre e la figura maschile con la quale la bambina era convissuta per lunghi anni; dissidio sfociato, proprio in coincidenza cronologica con le narrazioni di minore 1 alle amichette, nell'abbandono da parte della madre della casa coniugale.

Onde le uniche informazioni in ordine a tale figura maschile sono sgorgate dalla spontanea delineazione, nella risposta a una tavola proiettiva da parte di minore 1, di una immaginaria figura maschile convivente con la madre, tanto connotata dal carattere della crudeltà che la immaginaria uccisione di costui da parte della Polizia ha indotto la bambina a dire che finalmente, dopo l'uccisione, lei e la madre sarebbero vissute felici e contente!

4. L'inammissibile divieto di porre domande sulla situazione familiare ha violato il principio del contraddittorio, oscurando deliberatamente il mondo che provocò e alimentò i disturbi caratteriali di minore 1, ampiamente dimostrati nella loro oggettività dal testimoniale, che univocamente ha riferito in dibattimento le varie turbe comportamentali della minore: la sua aggressività; la sua violenza fisica verso i coetanei e il suo linguaggio triviale; la teatralità e le stranezze del suo comportamento; le sue confabulazioni e le sue menzogne; la sua precoce sessualizzazione, punteggiata dalla propensione a ricercare frequentemente la visione e il tocco degli organi genitali maschili, talora anche con astuzie e ricatti.

5. Il mancato esame dei familiari e dell'ambiente di vita di minore 1 si è protratto nel corso dell'esame peritale. Non soltanto furono impediti dal Giudice le domande su tale tema in sede di incidente probatorio, ma addirittura il Perito dr.ssa Rizzitelli oppose un netto rifiuto alle richieste del Consulente di parte dr. Ancona di allargare l'ascolto e l'osservazione anche all'ambiente familiare.

La situazione, conseguente al divieto di porre domande, con violazione assoluta del principio del contraddittorio, appare così paradossale: per un verso, si è venuti a conoscenza, grazie alle prove dibattimentali, della estrema problematicità della situazione familiare di minore 1 (cfr., *inter alia*, la documentazione scolastica, le testimonianze delle insegnanti adulto 13, adulto 14 e adulto 15, le trascrizioni delle intercettazioni telefoniche); per altro verso, il GIP e il Perito non hanno esposto alcuna ragione in forza della quale essi si sono rifiutati, nonostante le richieste, di svolgere un qualsiasi approfondimento in tal senso.

6. Occorre richiamare le linee guida della Società Italiana di Neuropsichiatria dell'Infanzia e dell'Adolescenza (SINPIA) sugli abusi in età evolutiva. Si legge in tale documento:

(<http://www.sinpia.eu/lineeguida/index/get/last>)

*Raccomandazione 6.5.1*

*(Linea Guida Clinica. Forza dell'Evidenza: Forte. Forza della Raccomandazione: Forte)*

L'assessment clinico e psichiatrico-forense del/della minore presunto/a vittima di abuso sessuale si fonda sull'analisi e l'interpretazione congiunte degli esiti clinici psicocomportamentali ed emotivi e di quelli testimoniali, allargando sempre la valutazione al contesto ambientale e motivazionale all'interno del quale ha preso origine la denuncia.

Una valutazione approfondita non può, pertanto, prescindere dall'analisi del contesto ambientale familiare. Peraltro, la prassi di inserire l'esame di tale realtà e di poter acquisire elementi utili per una valutazione a 360 gradi, attraverso l'acquisizione di dati riferiti da chi conosce il soggetto e vive con lui, costituisce parte essenziale di una corretta indagine clinica.

Di fatto la buona prassi, confermata dall'American Academy of Pediatrics (AAP) (cfr. al link

<http://aappolicy.aappublications.org/cgi/content/full/pediatrics;116/2/506#R18>. *The Evaluation of Sexual Abuse in Children*, autrice: Nancy Kellogg, del *Committee on Child Abuse and Neglect*) prevede:

1. colloqui anamnestici con i genitori e/o con altri adulti di riferimento
2. colloqui clinici
3. sedute di osservazione congiunta genitore-bambino

4. *Valutazione della situazione familiare e del contesto allargato*
5. *Valutazione psicologica del caregiver*
6. *somministrazione di test proiettivi*
7. *Somministrazione di rating scale e test per la valutazione di eventuali altri disturbi sospettati o segnalati da familiari, sanitari o insegnanti.*

7. Al contrario di quanto prescritto dalla linee guida italiane e internazionali, tutto ciò non è avvenuto: non vi sono stati colloqui anamnestici con i genitori e/o con gli altri adulti di riferimento né vi è stata alcuna valutazione della situazione familiare e del contesto allargato: il divieto – *contra jus* - di porre domande da parte del Giudice si è prolungato nell’auto-divieto da parte del Perito di approfondire, nonostante le espresse richieste del Consulente della difesa, l’ambiente familiare e le attitudini psicologiche e di accudimento della genitrice e degli altri adulti di riferimento.

Tali divieti integrano la violazione del diritto al contraddittorio.

8. Al riguardo è paradossale nella sua illogicità il rilievo del Tribunale, il quale, al fine di svalorizzare la critica all’elaborato peritale compiuta dal Consulente di parte dr. Ancona, ha osservato che costui non ha mai avuto un contatto diretto con la minore. Onde, si inferisce, le sue critiche non sarebbero valide.

Tale affermazione si inserisce nella medesima logica del divieto alla difesa di porre domande e del divieto al Consulente di esercitare con pienezza i diritti previsti dalla legge nell’interesse dell’accusato.

Invero, dopo che il Perito non ha consentito l'esame congiunto della minore insieme con il Consulente, il Tribunale ha concluso l'opera denegatrice dei diritti difensivi sul rilievo che il Consulente, a differenza del Perito, non ha avuto il contatto diretto con la perizianda! La negazione illegittima del contraddittorio ha trovato così il suo completamento nella motivazione illogica della sentenza.

9. La perimetrazione illegittimamente angusta dell'oggetto dell'indagine peritale (che, come si è visto *supra*, ha escluso l'esame del contesto ambientale e familiare) ha trovato conferma nell'espletamento, contro la buona prassi clinica, di un solo colloquio con la minore e nella esclusione dell'apporto delle altre persone che, anche a titolo professionale, avevano nel corso degli anni avuto la possibilità di conoscere e valutare la personalità di minore 1.

Questo aspetto è molto importante. L'esame clinico di minore 1 risulta caratterizzato da "omissis". Tale quadro ha una influenza complessiva sul comportamento di minore 1, avendone condizionato "omissis" dei propri comportamenti.

Nel corso delle scuole elementari minore 1 ha sempre avuto "omissis". La situazione non è cambiata alle scuole medie. Alle scuole medie di Alassio la bambina sarebbe stata ammessa solo con "omissis". Nella scuola diocesana di Albenga, che l'ha accolta, è previsto il modulo "omissis". Quindi, il fatto che alle medie ella non abbia avuto "omissis" non implica alcun giudizio di non necessità del "omissis". Sta di fatto che la bambina è stata costantemente seguita, per cinque anni, "omissis". Che il Perito non abbia sentito la necessità di ottenere informazioni da tali insegnanti è cosa gravissima, rivelativa, ancora una volta, della parzialità dell'indagine e della determinazione di chiuderla in forza di giudizi che tenessero fuori ogni e qualsivoglia informazione sul vissuto familiare e ambientale della bambina.

Le considerazioni svolte, che si aggiungono a quelle già formulate nei motivi principali, avvalorano la richiesta volta a far sì che la Corte riconosca la violazione dei diritti della difesa ai sensi e per gli effetti degli articoli menzionati in rubrica: nullità che si riverberano sulla illogicità dei giudizi formulati dal Perito e dal Tribunale sulla attendibilità della bambina.

**Il compendio probatorio e, in specie, gli accertamenti psicologici, uniti alle testimonianze dibattimentali, assolutamente sconosciute al Perito dr.ssa Rizzitelli, confermano "omissis" e la radicale inattendibilità della minore.**

minore 1, per come concluso concordemente dal prof. Casari, dalla dr.ssa Lenci, dalla dr.ssa Malfatti e dalla dr.ssa Rizzitelli è stata riconosciuta affetta da "omissis" causata da "omissis".

Senonché la dr.ssa Rizzitelli ha apoditticamente ritenuto che questa "omissis" non abbia conseguenze significative sulla credibilità soggettiva di minore 1. E' evidente la profonda contraddizione insita in tale asserto. E' chiaro che, se "omissis", essa non può non aver influenzato tutte le funzioni mentali. Peraltro, non si comprende come la dr.ssa Rizzitelli abbia potuto concludere nel senso dell'assenza di "omissis". Essa, con tale affermazione, ha messo in disparte il "omissis", da essa stessa riconosciuto. "omissis".

Nella illogica messa in disparte del "omissis" di minore 1 si è contraddistinto anche il Tribunale, che, per esempio, ha incongruamente sottovalutato la testimonianza dell'insegnante "omissis" in ordine alla "omissis" di minore 1.

Costui ha dichiarato:

*“No, magari partiva e andava... cioè non andava via, però si allontanava infuriata. Mi è capitato qualche volta che partisse in quarta e andasse via perché magari l'accusava di non crederle e quindi partiva e andava... cioè, andava... si allontanava e...”*

Il comportamento a scuola, all'oratorio, con i compagni di minore 1 non è il comportamento di una normale bambina un poco vivace, non tanto studiosa etc .. ; è, viceversa, il comportamento di un soggetto che mostra un "omissis", che ha difficoltà relazionali con i propri compagni non perché viene primariamente emarginato, ma perché lei per prima ha modalità aggressive, impulsive, incoerenti.

D'altra parte questo dato emerge già nella “omissis”, dove la somministrazione del test “omissis” evidenzia le "omissis" di minore1.

Il dibattimento, peraltro, ha rivelato una parte significativa di ciò che i divieti di porre domande avevano cercato di occultare.

In particolare si sono rivelati in tutta la loro drammaticità tanto la tendenza radicata di minore 1 a dire bugie, quanto la sessualizzazione dei suoi comportamenti, risalente ad almeno tre anni prima del fatto immaginario da essa denunciato.

Quanto alle bugie si richiamano qui i motivi di appello, soprattutto nelle pagine da 105 a 110.

Il Tribunale ha incongruamente svalorizzato l'attitudine menzognera di minore 1, sul rilievo che si sarebbe trattato di ... bugie da bambini.

La svalorizzazione è incongrua. E' ovvio, anzitutto, che, trattandosi di una bambina affetta da "omissis", le sue bugie non potrebbero rivelare certamente una straordinaria accortezza.

Comunque, è stato possibile riscontrare una sconcertante attitudine perseverante alla menzogna, analiticamente distinguibile in due tipologie distinte.

La prima tipologia è di tipo calunnioso: accusare taluno di un fatto di cui costui non è responsabile, ma di cui responsabile è, invece, l'accusatore.

L'esempio portato in giudizio dalla signora adulta 16 all'udienza del 26.10.2010 è indicativo della tipologia calunniosa: la denuncia, autonomamente e falsamente lanciata da minore 1 contro minore 14, di aver lui lanciato la pietra che aveva infranto un vetro, mentre ella aveva compiuto tale azione!

La seconda tipologia è di tipo mitomanico, siccome volta a rappresentare falsamente storie inventate e immaginarie, al cui centro la narratrice si pone con caratteristiche protagonistiche.

Le narrazioni del serpente in casa e delle pretese iniziative di minore 1 per scongiurne l'avvelenamento, nonché delle sue imprese in bicicletta per lunghe ore sulle strade montuose nei dintorni di Alassio, sono esemplificative di questa seconda tipologia di menzogne.

minore 1 si è distinta tanto in bugie utilitaristiche, che servono ad attuare strategie di evitamento di situazioni spiacevoli, quanto di bugie compensatorie, che nascono invece dalla necessità che avverte il bambino di enfatizzare competenze, prestazioni, esperienze personali o familiari per offrire una immagine di sé migliore, straordinaria, onnipotente.

Il grado estremo di queste fantasticherie confabulatorie è la mitomania, caratteristica del bambino "omissis", che sostituisce una realtà insopportabile con una rappresentazione fittizia del mondo. Queste bugie/fantasie producono materiale insidioso, che, se appare «vero», come rappresentazione dei bisogni del soggetto, è falso rispetto al piano della realtà. Le bugie da bisogno di protagonismo implicano la narrazione di eventi non veritieri. E' un fenomeno particolarmente frequente nei bambini e negli adolescenti che se ne servono per attirare l'attenzione degli adulti, per porsi al centro delle situazioni, per dare di sé una certa immagine, per risolvere conflitti interiori o pulsioni non accettabili.

minore 1 ha dato prova di essere adusa tanto alle bugie di tipo calunnioso quanto alle bugie compensatorie.

Nell'accusa a don Luciano Massaferrò sono presenti tanto l'aspetto calunniatorio quanto l'aspetto compensatorio.

Nello stadio di sviluppo di minore 1, ormai pervenuta alla preadolescenza, l'attitudine menzognera di accusare gli altri per trarre vantaggio dalla alterazione della realtà trova impulso nel desiderio di ricevere attenzione da parte degli altri, dapprima da parte dei coetanei e, poi, da parte di figure più autorevoli. Il ricevere approvazione da parte di costoro diventa più importante che dire la verità.

Questo processo è chiaramente presente nell'evoluzione delle menzogne di minore 1 nei confronti di don Luciano.

Ella non manifesta alcun senso di vergogna per ciò che va raccontando, scherzando e ridendo durante le rivelazioni alle compagne; avverte, poi, di acquisire via via quella centralità nel mondo circostante che in precedenza non le veniva riconosciuta.

Ciò la induce a perseverare nella menzogna, secondo un atteggiamento caratteriale che la testimone adulto 16 ha messo puntualmente in rilievo, per essersi stupita della pervicacia con cui minore 1 si manteneva nel falso, pur essendo stata smascherata nella bugia da tutti i compagni.

Sulla sessualizzazione precoce di minore 1 i testi hanno squarciato il velo al dibattito. Naturalmente non si è potuto svolgere un accertamento completo sul tema, sia per la doverosa discrezione che la difesa ha avuto nel porre, tramite il Presidente, le domande ai bambini, sia per la naturale ritrosia di costoro.

E' emersa, comunque, con assoluta certezza, la disordinata curiosità di minore 1 per gli organi e le esperienze sessuali. Il tema è stato trattato nei motivi principali di gravame dalla pagina 50 alla pagina 59. In questa sede si richiama soltanto il racconto, estremamente riservato, di minore 2, in ordine all'episodio in cui minore 1 si sarebbe ritirata, a suo dire, con un bambino in una capannetta fatta con le canne; episodio nel quale avrebbero fatto una scommessa, nonché il racconto della signora adulto 17 in ordine alle richieste di minore 1 al proprio figlio minore 17.

In quella fase pre-adolescenziale il tema della sessualità era al centro dei pensieri della bambina. Non è certo intenzione di questa difesa svolgere grette considerazioni moralistiche. Il tema della sessualità infantile e pre-adolescenziale va trattato con cura e rispetto, senza alcuna colpevolizzazione.

Vero è, purtroppo, che "omissis" della bambina, non orientata da una adeguata assistenza familiare, inserì il tema sessuale in un orizzonte tutt'altro che sereno.

Da qui nacquero i racconti pruriginosi alle compagne, che facevano di lei una piccola protagonista dei pettegolezzi ai campi estivi. Quando, poi, la cosa si fece nota ai «grandi», la bugia venne agita intenzionalmente in una chiave compensatoria, sia di tipo rivendicativo, verso la disattenzione della madre, sia di tipo protagonista, per attirare l'attenzione in tutto il mondo circostante.

Non spetta comunque alla difesa svolgere le indagini cliniche che non sono state deliberatamente compiute dal Perito, che ha pretermesso il rispetto delle linee guida in ordine all'accertamento degli abusi sessuali sui minori, perseguendo una impostazione non neutrale e giustificazionista degli asserti inattendibili della bambina.

Conta soltanto in questa sede sottolineare che la grave carenza della metodologia di indagine non ha consentito di apprezzare, valutare e inserire nel processo di analisi la multiproblematicità della situazione familiare; la situazione quasi di incuria in cui la bambina è vissuta; la conflittualità con la figura materna; l'assenza della figura paterna e il significato, per la bambina, della presenza del marito della madre, scomparso dall'orizzonte di minore 1 poco tempo prima delle false propalazioni alle coetanee in ordine a don Luciano.

Il Tribunale, invece di prendere atto di questa realtà obiettiva, ha cercato di togliere valore al lavoro svolto, con rigore metodologico e puntualità di riferimenti fattuali, dal Consulente di parte.

E' un dato di fatto che, contrariamente alle indicazioni delle linee guida, italiane e internazionali, minore 1 è stata interrogata più volte sulla medesima vicenda.

E' un dato di fatto che le modalità delle interviste, soprattutto in sede di Polizia, così come appaiono dalle videoregistrazioni, sono tutto il contrario di quell'atteggiamento neutro, non suggestivo che viene richiesto a livello scientifico. Addirittura in un caso l'intervistatrice ha preso una bottiglietta d'acqua perché fosse mimato l'atto della masturbazione. La difesa ha richiesto l'acquisizione dell'atto compiuto in sede di Polizia affinché il Giudice si rendesse conto dell'influenza determinante, in chiave suggestiva, esercitato sulla bambina durante e con il compimento di quell'atto.

Le modalità di intervista non furono adeguate. Ma il Tribunale non si è interrogato sulle conseguenze che tali incongrue modalità possono aver avuto su un soggetto con "omissis" come minore 1. E' evidente che se certe modalità sono da evitare con soggetti normali, al fine di evitare pregiudizi all'accertamento della verità, tali modalità, scorrette e contrastanti con le linee guida, sono ancora più dannose su soggetti fragili come minore 1.

La critica del Tribunale all'opera del Consulente di parte è priva di fondamento. Si veda il rilievo a pag. 18, in cui la sentenza decontestualizza in modo metodologicamente errato le affermazioni di minore 1, allo scopo di svalORIZZARE la critica del Consulente di parte.

*"io me ne andavo a casa bella tranquilla. bella sana, invece lui no, no, deve insistere, deve per forza portarmi su!". Questo inciso lungi dall'essere "uno dei momenti più profondamente contraddittori" della deposizione di minore 1, come sostenuto dal consulente dell'imputato dottor Mario Ancona nella sua relazione (pag 46), costituisce formidabile riscontro dell'approccio assolutamente infantile di minore 1 rispetto alla sfera sessuale.*

Il Tribunale, con illogicità manifesta, realizza proprio ciò che imputa al Consulente, cioè prende isolatamente una affermazione di minore 1, dimenticando le precedenti dichiarazioni. Cosa aveva detto prima minore 1? Che era sconvoltissima, che era a disagio, tutt'altro che tranquilla e sana. Allora l'evidente contraddizione sta lì. Minore 1 dimentica quanto detto precedentemente, dimentica emozioni che dovrebbero essere ben più difficili da dimenticare, e si ritrova in una condizione emotiva del tutto diversa: bella sana, bella tranquilla. Forse sarebbe stata più comprensibile una frase del tipo: "io non volevo seguirlo, ma ero così sconvolta per quello che era successo, che non ho saputo dire di no...".

Dunque, anche il Tribunale ha dato per scontato, come la dr.ssa Rizzitelli, l'attendibilità dei racconti. Nell'unico colloquio svolto con minore 1 a Genova, la dr.ssa Rizzitelli, non conoscendo alcunché in ordine alla vita della bambina, e rifiutandosi di prenderne conoscenza, assume per buona qualsiasi affermazione di minore 1, non ponendosi in grado di cogliere la non veridicità delle stesse. Al dibattimento il Perito ha dato per scontato l'attendibilità dei racconti, a priori, dichiarando:

“Sì, nella situazione specifica a parte la batteria dei test, c'è proprio il racconto della ragazzina. Quindi, oltre a tutte queste variabili che noi incrociamo tra di loro per verificare, per controllare, c'è anche proprio il fatto che lei l'ha detto”.

E' evidente l'inconsistenza del ragionamento. L'intervento del Perito è richiesto proprio per cercare di comprendere l'attendibilità di quanto riferito. Ma se il dichiarato diventa di per sé il fattore che legittima il dichiarante, l'incoerenza è incontrovertibilmente chiara.

Di più: il Perito dr.ssa Rizzitelli, che formula a dibattimento tale giudizio, neppure ha avuto conoscenza delle ricche acquisizioni dibattimentali sul vissuto della bambina e sul relazionarsi della stessa con l'ambiente familiare e sociale: come possa essere ritenuto valido il giudizio della stessa, formulato senza conoscere ciò che soltanto a dibattimento è stato acquisito, è logicamente incomprensibile.

Lo stesso approccio dogmatico è stato compiuto dal Tribunale, che non ha minimamente raccolto le infinite contraddizioni di contenuto delle dichiarazioni di minore 1 e non ha considerato l'influenza che "omissis" di minore 1, acclarata al di là di ogni dubbio, ha esercitato sul suo dichiarato.

Per questi motivi, che si aggiungono a quelli già presentati nei motivi principali di appello, la difesa confida che codesta Ecc.ma Corte riformi la sentenza del Tribunale di Savona del 17 febbraio 2011, *rectius* perchè il fatto non sussiste.

Con osservanza.

Torino/Genova, li 31 ottobre 2011

avv. prof. Mauro Ronco

avv. Alessandro Chirivì